

## RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

### COMUNE DI PESCANTINA

#### SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

##### Contesto di riferimento

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevede che: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui sopra è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

L'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, definisce “*servizi di interesse economico generale di livello locale*” o “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Tra i servizi oggetto di ricognizione vanno inclusi anche quelli affidati alle società in house. Con la presente relazione, che costituisce appendice alla relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale di razionalizzazione delle partecipate, l'Ente procede ad una disamina delle partecipazioni in essere in relazione al disposto del d.lgs.201/2022.

L'analisi va fatta in relazione a taluni aspetti, in particolare, va valutato:

- l'ambito soggettivo, la ricognizione deve essere effettuata dai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per “ogni servizio affidato”, intendendo quindi tutti i servizi esternalizzati e affidati secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, compresi i servizi affidati *in house*.

- l'ambito oggettivo, secondo il quale sono oggetto della ricognizione “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie*

*competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"* (art. 2, c. 1, lett. c).

Non vi sono dubbi sul fatto che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, si riferiscano alle cd *utilities*, mentre sorgono dubbi sui servizi pubblici locali non a rete in quanto concetto dinamico che dipende dai territori e che l'ente affidante, nella sua autonomia, deve definire.

## **Analisi delle attività svolte dalle società partecipate dal Comune di Pescantina**

Relativamente alle partecipate del Comune si considera quanto segue:

### **Acque Veronesi scrl**

Si tratta di società partecipata che gestisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica. Il servizio di gestione dell'acquedotto è stato affidato, secondo le modalità previste dal codice dei contratti, alla stessa dall'Autorità d'Ambito la quale, in quanto affidataria rimane titolata alla redazione della relazione di cui al d.lgs. 201/2022.

### **Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero**

Tale Ente, che assume la qualifica di Autorità d'Ambito, si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani per parte dei comuni del territorio veronese e svolge la sua attività attraverso affidamenti a società esterne. Come nel caso precedente, l'onere di produrre adeguata relazione rimane quindi in capo all'Autorità stessa che ha proceduto all'affidamento del servizio.

### **Consiglio di Bacino Verona Nord**

Si tratta di un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico il cui scopo è di organizzare e affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che andrà a sostituirsi al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero in liquidazione. Attualmente l'affidamento del servizio viene ancora effettuato da quest'ultimo.

### **Società Locale di Riscossione Srl**

Tale società si occupa di riscossione del coattivo dei tributi locali e delle entrate patrimoniali del Comune di Pescantina e di altri. Si tratta di attività collocabile tra i servizi 'strumentali'. Il Consiglio di Stato (CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) definisce 'strumentali' i servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che quindi sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività. Tale servizio non rientra quindi nell'ambito di riferimento del d.lgs. n. 201/2022.

### **Fondazione per la Promozione e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli di Bussolengo e Pescantina**

La Fondazione svolge la propria attività di valorizzazione dei prodotti del territorio in completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria rispetto al Comune di Pescantina, quindi totalmente esclusa dalla rilevazione oggetto della presente relazione.

## Conclusioni

Dopo l'analisi dei servizi svolti dalle società partecipate dal comune di Pescantina emerge che nessuna delle stesse, pur talune svolgendo servizi pubblici locali di rilevanza economica, rientra tra le società di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022 in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti in ordine all'ambito soggettivo e oggettivo.

Pescantina, lì

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Bogoni dott.ssa Simonetta

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*